

79/2026



RG 41/2026 L.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 79/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale  
promosso da

**Daria Bottoli** (C.F.: BTTDRA82C56G337I), **Roberta Belletti** (C.F.: BLLRRT66L65C904F) e **Martina Anzola** (C.F.: NZLMTN90B53G337Y), rappresentate e difese dall'Avv. Genny Ballerini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Mezzano Inferiore, Via Bocca D'Enza, n. 13;

**RICORRENTI**

nei confronti di

**RUGBY COLORNO - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA** (P.IVA 02365890348) con sede legale in Colorno (PR), Via Giacomo Ferrari n. 24/26, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Stefano Cantoni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Della Zoppa e Alessandro Masneri, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Strada Farini n. 18;

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.



letto il ricorso proposto da Daria Bottoli, Roberta Belletti e Martina Anzola per l'apertura della liquidazione giudiziale di Rugby Colorno - Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

letta la memoria di costituzione della resistente, con la quale ha fatto adesione alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCI;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCI poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2545 terdecies, c.c., 121 e 295 CCI, in quanto imprenditore esercente attività commerciale di *“organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento al rugby”*. Ed infatti, la cooperativa risulta organizzata, secondo quanto desumibile dalla documentazione disponibile (bilancio chiuso al 30.06.2024 depositato presso il Registro Imprese e approvato dall'assemblea con un utile) secondo criteri di obiettiva economicità, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi; come è noto infatti - con l'eccezione delle cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991 qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali (Cass. 29801/2023) – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci (circostanza, peraltro, da escludersi nella vicenda in esame alla luce dell'oggetto sociale). Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a liquidazione giudiziale, in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (così Cass. 25478/2019; si vedano anche Cass.



3202/2019; Cass. 6835/2014; Cass. 14250/2016; Cass. 7061/1994). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va infatti intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi);

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCI;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCI, tenuto conto che il solo debito erariale scaduto ammonta ad euro 696.754,13 (v. informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 15.05.2026);

b) rilevato altresì che la debitrice, costituita in giudizio, non ha nemmeno allegato di avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, allegazione confermata dalla disamina dei bilanci depositati, dai quali si evince che per gli anni in considerazione la resistente ha avuto sempre un attivo superiore ad euro 300.000,00, ricavi superiori ad euro 200.000,00 e debiti superiori ad euro 500.000,00 (v. estratto da Registro Imprese del 15.05.2026);

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che



il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Nel caso che ci occupa è la stessa debitrice a riconoscere di non riuscire più ad adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Thomas Gardelli (C.F. **GRDTMS71E04G337H**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di RUGBY COLORNO - SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.F. P.IVA e n. iscr. Registro Imprese di Parma: 02365890348 - R.E.A. di Parma n.: 232033), con sede legale in Colorno (PR), Via Giacomo Ferrari n. 24/26, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Stefano Cantoni;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore il dott. Thomas Gardelli (C.F. **GRDTMS71E04G337H**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi



precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

#### STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 11.11.2026, ore 9:45;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCI;

#### AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCI e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCI;

#### ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

Parma, 24.06.2026

La Giudice rel. est.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi



